

R.D. 1368 del 1941
Titolo IV - Del processo di esecuzione

Art. 187-bis Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti.

In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo [632](#), secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo [495](#) del codice non è più procedibile.